ODG alla mozione 1-00328

Il Senato,

premesso che:

gli ultimi dati diffusi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiornati al 30 novembre 2013 riferiscono di un totale di 8.655 minori non accompagnati segnalati dalle autorità competenti di cui il 10,1 per cento con età inferiore ai 14 anni e di cui oltre il 40 per cento accolto nelle regioni del Sud Italia, con un 25 per cento nella sola Sicilia;

tra questi oltre 8.000 segnalati, ben 2.218 minori risultano irreperibili, con la conseguenza che di fatto l'accoglienza messa in opera, almeno in questi casi di irreperibilità, manifesta il proprio fallimento non essendosi tradotta nell'effettivo rispetto del percorso che i minori avevano diritto a compiere nel Paese di accoglienza in termini di ascolto, assistenza e protezione;

in un *reportage* video diffuso da Rainews lo scorso dicembre e scaricabile su *internet* è stata data prova di un quadro inaccettabile sulla gestione del centro di prima accoglienza (*alias* centro di permanenza temporanea) dell'isola di Lampedusa, ove i migranti sono trattenuti per un tempo superiore alle 72 ore stabilite per legge (un testimone dichiara di essere all'interno del centro da 60 giorni), ove bambini e adulti vengono trattenuti insieme e ove gli "ospiti" vengono sottoposti a prassi degradanti per la dignità della persona umana, essendo loro ordinato di spogliarsi in pubblico, anche alla presenza di donne, per poi essere sottoposti a delle docce effettuate da terzi e non in intimità; in una scena del video i vestiti dismessi da un "ospite" del centro vengono letteralmente lanciati in aria da un operatore del centro stesso;

le immagini, anche qualora non fossero di per sé rilevanti ai fini di specifici reati, per condizioni di procedibilità, mancanza di sufficienti prove o altro, rimangono comunque testimonianza della compiuta violazione di precise norme nazionali e internazionali sia nella materia della protezione dell'infanzia che dei diritti fondamentali della persona umana, a prescindere dalla condizione di richiedente asilo o meno;

in un rapporto del mese di ottobre 2013 della Commissione migrazioni, il Consiglio d'Europa ha condannato il nostro Paese per la gestione dei centri di permanenza temporanea;

i seguenti diritti inviolabili sono garantiti ad ogni uomo e donna senza alcuna distinzione di sorta e indipendentemente dalla condizione di regolarità o meno della loro presenza sul territorio italiano: dignità umana, rispetto della vita privata e divieto di trattamenti degradanti (Carta europea dei diritti dell'uomo, artt. 1 e 4; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, artt. 5 e 12; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 2 e 8); diritto alla libertà (Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 6; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, artt. 4, 9 e 13; Costituzione italiana, art. 13; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 5); diritto di uguaglianza e non discriminazione (Carta europea dei diritti dell'uomo, artt. 20 e 21; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 7; Costituzione italiana, art. 3; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 14); diritto di asilo (Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo *status* dei rifugiati; Trattato che istituisce la Comunità europea; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 14; Costituzione italiana, art. 10);

in particolare i bambini hanno i seguenti diritti: diritto a vivere in famiglia, diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere (Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, preambolo e artt. 20 e 21; Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 24; legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni); rispetto del loro superiore interesse (Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, art. 3; Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 24);

di particolare importanza è anche l'articolo 22 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, secondo cui "Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità";

nel caso dei minori (ed è minore qualunque persona di età inferiore ai 18 anni), lo sviluppo equilibrato della personalità presuppone la crescita in famiglia: il preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è chiaro sul punto,che esplicita "che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione";

alla luce di tale principio normativo, cui l'Italia è tenuta allinearsi nei propri interventi a protezione dell'infanzia e adolescenza sia nel rispetto della legge del 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione stessa, sia in ossequio all'art. 10 della Costituzione, ogni minore straniero non accompagnato deve (e, si evidenzia, "deve") essere trattato alla stregua di qualunque altro minore presente sul territorio italiano, ricevendo adeguata protezione;

considerata la protezione che il nostro ordinamento riconosce alla famiglia e, in particolare, ai nuclei familiari in difficoltà, è doveroso anche prestare particolare attenzione alle modalità di accoglienza dei nuclei familiari e, ancor più, di quelli in difficoltà, specie laddove formati da un solo genitore con figli;

i centri di prima accoglienza presenti sulle coste italiane non possono essere se non una soluzione transitoria da evitare in ogni caso, se possibile, per i minori; in questi centri infatti vengono ricevuti ma anche trattenuti sia minori che adulti in modalità promiscua e non regna un clima paragonabile a quello di una famiglia; essi non sono perciò luoghi adeguati ad accogliere minori, specie laddove si tratti di minori non accompagnati;

in molti casi neppure le comunità alloggio ove i minori vengono collocati in una fase successiva lo sono, non essendo, neppure loro, caratterizzati da un clima e da relazioni paragonabili a quelli di una famiglia;

la Procura generale presso il Tribunale per i minorenni di Palermo "conviene sull'esigenza di procedere con assoluta urgenza alla collocazione dei minori stranieri non accompagnati (...) e che si provveda con priorità assoluta per i minori infraquattordicenni per i quali è particolarmente necessario evitare il prolungarsi di una permanenza che li esporrebbe a contatti con soggetti di qualsiasi età",

impegna il Governo:

a promuovere iniziative volte all'attuazione di ogni intervento necessario affinché ai minori stranieri non accompagnati venga garantito un sistema di accoglienza che veda coinvolti attori istituzionali pubblici e privati, anche agevolando l'individuazione tempestiva di famiglie disponibili all'accoglienza temporanea compatibilmente con le risorse disponibili e tenuto conto di quanto previsto nei provvedimenti all'esame del Parlamento recanti modifiche al Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998).

a promuovere iniziative finalizzate ad agevolare il collocamento in famiglia del minore straniero non accompagnato, tenuto conto del superiore interesse del minore, nella consapevolezza dell'esigenza di coordinare, sia dal punto di vista degli interventi che delle risorse finanziarie disponibili, le iniziative utili a migliorare il processo di integrazione del minore, tenuto conto di quanto previsto nei provvedimenti all'esame del Parlamento recanti modifiche al Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998).

a promuovere iniziative volte ad evitare che i minori stranieri, accompagnati o meno, siano trattenuti nei centri di accoglienza oltre le 72 ore previste per legge.